

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 185**

a iniziativa del Consigliere Talè

*presentata in data 19 febbraio 2018*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10  
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE  
DEL RANDAGISMO” E ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 36  
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 ‘NORME IN  
MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO’”

-----

**Art. 1**

*(Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)*

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come modificati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo") sono sostituiti dal seguente:

"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione, anche a fini commerciali di:

- a) un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli;
- b) un numero di cuccioli pari o superiore a trenta.".

2. L'articolo 3 della l.r. 36/2017 è abrogato.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.